



REGOLAMENTO INTERNO della Fondazione

Art.1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

È costituita con regolamento Londinese una Fondazione denominata :**FONDAZIONE GIOVANI VALORI**

con sede: – 27 Old Gloucester Street London, United Kingdom, WC1N 3AX numero di registrazione 12501474

Art.2

(SCOPO)

La Fondazione non persegue finalità di lucro e ha come scopo: la promozione e lo studio di progetti sociali, culturali, economici, commerciali, con fondi propri, derivanti da persone fisiche, società, enti e con una propria piattaforma per il crowdfunding al fine di favorire la nascita di nuove imprese a carattere locale, nazionale ed internazionale. Tutti i progetti verranno "caricati" nella Nostra piattaforma www.fondazionegiovanivalori.org, per essere visionati e quindi selezionati.

Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione potrà organizzare manifestazioni di ogni genere, convegni, seminari, incontri, editare pubblicazioni (diverse da quotidiani) di ogni genere, raccogliere contributi per le proprie iniziative, erogare borse di studio, premi, contributi anche a soggetti persone fisiche e non, che si propongono di realizzare gli obiettivi ed i progetti elaborati e/o condivisi dalla Fondazione e, in generale, potrà compiere ogni operazione utile o necessaria al proseguimento del proprio scopo sociale ed istituzionale.

Il tutto beninteso nel rigoroso rispetto di ogni norma all'uopo applicabile ed ispirandosi ai più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.

Art.3

(PATRIMONIO)

Il Patrimonio è costituito:

- dall'autofinanziamento ;
- dai beni immobili e mobili, contributi, donazioni o lasciti da parte di enti e di privati, espressamente destinati ad incremento del Patrimonio della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone:

- dei redditi rivenienti dal patrimonio, dai diritti di proprietà industriale e intellettuale della Fondazione e dai proventi delle proprie attività non destinate ad incrementi del patrimonio;
- di ogni eventuale contributo, periodico ed occasionale, donazione o lascito destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati a patrimonio o al suo incremento.

È in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o redditi a favore dei Fondatori.

Art.4

(ENTI FONDATORI)

Fondatore, ai fini del presente statuto, è il Signor Fiabane Mauro ("Fondatore") nonché le persone e gli Enti cui tale qualifica sia attribuita dall'Organo Amministrativo che eroghino o si impegnino ad erogare un contributo nella misura stabilita dallo stesso.

Art.5

(ORGANI)





Organi della Fondazione sono:

- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore

Art.6

(ORGANO AMMINISTRATIVO)

La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da altri consiglieri nel numero minimo di due e massimo di cinque, quelli designati nell'atto costitutivo della Fondazione o successivamente nominati.

Nel caso in cui il numero di Consiglieri sia inferiore al massimo consentito, il Consiglio può nominare per cooptazione, entro i limiti di cui al primo comma, nuovi membri.

I membri del Consiglio durano in carica senza limite di tempo.

In caso di cessazione di un consigliere il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione. Il Consiglio, sempre che il numero dei suoi componenti rimasti in carica non sia inferiore a tre, può anche soprassedere alla sostituzione del Consigliere.

Art.7

(POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare l'Organo Amministrativo:

- approva i programmi dell'attività della Fondazione, su proposta del Presidente (nel caso di Consiglio di Amministrazione) verificandone la compatibilità economica-finanziaria, e ne cura l'esecuzione;
 - approva il bilancio consuntivo di ciascun anno solare entro il 30 aprile, accompagnato da una relazione illustrante l'attività svolta;
 - nomina il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente (nel caso di Consiglio di Amministrazione);
 - delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
 - amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la eventuale parte dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso.

Il Consiglio può delegare propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, ed al Direttore ed anche affidare in carichi speciali a suoi membri.

L'Amministratore Unico o il Consiglio col voto favorevole di più della metà dei suoi componenti può deliberare le modifiche al presente regolamento e lo scioglimento della Fondazione.

Art.8

(SEGRETARIO)

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto anche nella persona del Direttore ovvero all'infuori dei suoi membri.

Art.9

(RIUNIONI DEL CONSIGLIO)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata più della metà dei suoi componenti.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in via telematica, quali la videoconferenza, la teleconferenza e l'audio conferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;





b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi delle riunioni oggetto di verbalizzazione e che sia fisicamente presente nel medesimo luogo del Presidente;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione si effettuerà con lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data della riunione al domicilio di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica spedito almeno due giorni prima di quello della data della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le cooptazioni di nuovi Consiglieri, anche in sostituzione di Consiglieri cessati, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti compresa in essa il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte in apposito libro e ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art.10

(PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE)

Il Presidente, in caso di cessazione di quello designato a tal carica nell'atto costitutivo, è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone esterne allo stesso col voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegati dal Consiglio ed ha facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni; provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, pubblici e privati.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Se nominato, il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o su specifica delega del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le loro funzioni vengono esercitate dal consigliere anziano di età. Le funzioni vicarie di cui al presente comma peraltro non si estendono al voto quando il voto del Presidente sia necessario per il raggiungimento dei quorum deliberativi previsti nel presente regolamento.

Art.11

(COMITATI)

L'Organo Amministrativo può nominare uno o più Comitati anche permanenti con funzioni istruttorie, consultive, propositive, composti anche da membri che non fanno parte del Consiglio, determinandone modalità di funzionamento e competenza.

Art.12

(DIRETTORE)

Il Direttore è nominato dall'Organo Amministrativo.

Egli esercita i poteri per l'ordinaria gestione delegati dall'Organo Amministrativo e collabora con quest'ultimo :

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro esecuzione nonché al controllo dei risultati ;
- alla predisposizione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.





Art.13

(RAPPRESENTANTE LEGALE)

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma libera all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, a chi lo sostituisce. Spetta altresì con firma libera, nei limiti delle attribuzioni delegategli, al Direttore.

Art.14

(CONTROLLO)

Per correttezza un pool di professionisti accertano la regolare tenuta delle scritture contabili; esprimono il proprio parere mediante apposita relazione scritta sul bilancio consuntivo, verificando la esattezza e veridicità delle relative poste ed il rispetto della best practice in materia di trasparenza contabile.

Art.15

(SCIoglIMENTO)

La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità. Il Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il Presidente, ovvero l'Amministratore Unico, accerta il verificarsi delle cause di scioglimento. Per l'esecuzione della liquidazione l'Organo Amministrativo nomina un liquidatore, che potrà essere scelto tra i suoi componenti.

I beni residuati dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti , salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad enti italiani od esteri che perseguono finalità analoghe.

Fondatore :

FIABANE MAURO

